

N. 15363 /2017 R.G.TRIB.

/ MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice

Ottavio Colamartino

Giudice relatore

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 15363 / 2017

proposto da

nato in GHANA il

elettivamente domiciliato in Genova, Salita

Salvatore Viale 5/2 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO dell'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, Sez. di Genova presso la Prefettura, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. propone ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il 13.07.2017 e notificata il 30.11.2017, con la quale la Commissione territoriale di Torino ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la



domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso e depositando le proprie conclusioni scritte con il certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, da cui risulta "nulla".

Dalle informazioni pervenute dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non risultano precedenti di polizia a suo carico.

2. Il richiedente, cittadino ghanese di etnia Kusasi, premette di essere nato a Bawku (nel Nord-Est del Ghana) e di essere di religione cristiana, cui si è convertito in Italia; ha studiato fino alle scuole superiori a Offinso (un distretto nord della città di Kumasi), senza poi passare l'esame finale, ed ha poi iniziato a lavorare come agricoltore.

In sede di Commissione territoriale, e poi davanti al Giudice istruttore delegato, racconta che, terminate le scuole, tornò nella propria città di origine al Nord, ma la lasciò poco dopo a causa di violenti scontri tra Kusasi e Mamprusi, nell'agosto 2008, che richiesero anche l'intervento dell'esercito. Si recò allora a lavorare in un terreno del nonno ad Offinso, ma nacque un conflitto con lo zio paterno, che pretendeva di avere ogni diritto sul terreno perché più anziano del padre del richiedente e quindi con maggiori diritti sull'eredità.

così a coltivare cacao presso una fattoria e quindi, con il denaro messo da parte, compra un taxi ed avvia una piccola attività commerciale di trasporto di persone; il suo taxi viene tuttavia coinvolto in un incidente, mentre la macchina è guidata da un amico, una persona rimane ferita e per la polizia, in quanto proprietario, lui è ritenuto responsabile e deve rispondere dei danni, che comprendono le spese di soccorso e mediche della persona ferita, di nome

inoltre, la famiglia di quest'ultimo, gli impone di occuparsi di lui fino ai 18 anni, in caso di malattia o problemi economici. Deve così chiedere un prestito per far fronte a tali spese. È poi costretto a vendere l'autovettura, dopo averla fatta riparare, per pagare i debiti, ma ciò non è sufficiente. Dovendo interrompere per tali motivi l'attività di tassista, prova a chiedere nuovamente allo zio di consentirgli di coltivare una parte del terreno del nonno, ma ne ottiene un netto rifiuto e ne nasce con questi un nuovo conflitto. Vorrebbe tornare a Bawku, ma nuove ostilità con l'etnia Mamprusi gli fanno scartare tale possibilità.

Non avendo altre alternative, e temendo sia la famiglia della persona investita, sia i creditori, senza la possibilità di pagare il debito, decide di lasciare il Ghana e si reca in Libia, dove un suo amico ha delle conoscenze e la possibilità di procurargli un lavoro. Lavora come muratore, ma viene sfruttato, viene pagato secondo tempistiche ed importo a pascimento del datore di lavoro. Rimane in Libia per circa un anno e mezzo, nel corso del quale viene messo in carcere e poi liberato dietro pagamento di un riscatto; è inoltre rapinato dagli asma boys. Infine, si imbarca per



l'Italia nel dicembre 2015 a bordo di un natante di fortuna verso le coste italiane. Sbarca a Lampedusa.

Teme, in caso di rientro in Ghana, di subire violenze dai creditori e di essere arrestato per non aver saldato il debito; non vuole inoltre rientrare a causa degli scontri che vi sono nel suo Paese. Teme infine lo zio, che lo aveva introdotto alla religione musulmana ed aveva preteso che ne seguisse le pratiche (i suoi genitori non praticavano nessuna religione,) e che lo punirebbe violentemente qualora sapesse che - in Italia - è diventato cristiano. Riferisce, in proposito, di problemi incontrati da suoi connazionali convertitisi dall'Islam al cristianesimo.

3. La Commissione territoriale ritiene il racconto del richiedente: estremamente generico in relazione alla descrizione del prestito e delle figure dei creditori, da cui non emerge alcun fondato timore di pericolo e l'esclusione della possibilità di ricorrere alla protezione statale; incoerente rispetto alle COI reperite, secondo cui gli scontri etnici riferiti sono risalenti nel tempo; generiche inoltre in relazione al pericolo di persecuzione religiosa da parte dello zio, ed in contrasto con le COI consultate, che testimoniano un clima di tolleranza religiosa in Ghana, tra l'altro a maggioranza cristiana.

Conclude per l'insussistenza dei presupposti di alcuna forma di protezione internazionale, né del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4. Il racconto del richiedente appare globalmente credibile, in quanto sufficientemente dettagliato ed articolato, vivo anche nel corso dell'audizione in udienza, ed appare in ultima analisi frutto del suo vissuto personale.

Il Collegio concorda peraltro con la Commissione territoriale sull'insussistenza del pericolo attuale di persecuzione, o di grave danno secondo l'accezione di cui all'art. 14 d.lgs. 150/07.

Il richiedente ha senza dubbio avuto una serie di vicissitudini che lo hanno portato a valutare come unica via di soluzione l'uscita dal Paese: gli iniziali conflitti etnici con i Mamprusi nella zona di origine (che peraltro, sulla base delle fonti consultate, non sarebbero più presenti); i difficili rapporti con uno zio violento e autoritario, che sottrarre al richiedente i terreni che gli spetterebbero di diritto, sopruso contro il quale non è ipotizzabile una realistica protezione statale vista la sproporzione nei rispettivi rapporti di forza, ma che non implica di per sé un danno alla sua persona; un debito da saldare, ad un creditore che però egli non descrive come violento ed in grado di creare gravi rischi alla sua persona.

Tutti eventi che, pur non integrando gli estremi per una forma di protezione internazionale, vanno senza dubbio valorizzati ai fini della concessione del permesso per motivi umanitari (su cui v. subito oltre).

5. Protezione umanitaria. La situazione del ricorrente permette però il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

5.1 Non applicabilità al presente giudizio delle norme del c.d. decreto sicurezza riguardanti la protezione umanitaria.

Preliminarmente deve essere brevemente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla G.U. del 4.10.18 ed in vigore dal 5.10.18,



conv. dalla l. 132/18 in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti modificato l'art. 5/6° comma T.U.Imm. e l'art. 32/3° comma legge 25/08, invocati da parte ricorrente, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi di permessi di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali.

Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale senza che il testo del DL abbia previsto una disciplina di diritto intertemporale. Va precisato, sotto questo profilo, che l'art. 1 comma 9 del d.l. 113/18 non detta una disciplina transitoria sul merito del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma si riferisce alla fase successiva all'emanazione del provvedimento che tale diritto abbia riconosciuto, dettando regole relative alla tipologia di permesso di soggiorno da rilasciarsi da parte del Questore (sul punto si tornerà in chiusura).

Sul punto, si richiama la costante giurisprudenza di questo Tribunale, della giurisprudenza di merito e, da ultimo, anche la recente pronuncia della Cassazione (n. 4890/19 del 19.2.19 e le pronunce successive; *contra*: ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite Cass. Civ. Sez. 1, 2/5/2019 n. 11750/19 e n. 11751/19). Deve pertanto ritenersi, appurata la natura di diritto soggettivo configurabile sulla base di fatti preesistenti, che il D.L. 113/18 -nella parte in cui abroga l'istituto della protezione umanitaria- non si applichi alle domande amministrative presentate prima del 5/10/2018. Tali disposizioni, pertanto, non si applicano al presente procedimento in quanto riferito a diritto/rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.18.

5.2 L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali. particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

Ciò posto, occorre tenere conto:

- della **storia personale**, che - seppur non riconducibile alle maggior forme di protezione - lo porta suo malgrado a lasciare il proprio Paese contro la sua volontà, in situazioni di conflitto a bassa entità e di violazione dei diritti. Si rinvia, in proposito, a quanto detto al § 4.

- delle **vicende vissute in Libia**, segregato, più volte taglieggiato, in un clima di violenza contro le persone di colore.

Quanto al trattamento violento subito dagli stranieri in transito dalla Libia, in particolare provenienti dall'Africa Subsahariana, la notizia - già nota¹ - trova un'ulteriore conferma nella

¹ Si veda il Rapporto 2016/2017 di Amnesty International: "Rifugiati e migranti sono stati vittime di gravi abusi da parte di gruppi armati, contrabbandieri e trafficanti di esseri umani, oltre che delle guardie dei centri di detenzione amministrati dalle autorità governative. (...) La legislazione libica continuava a considerare un reato l'ingresso, l'abbandono o la permanenza irregolare nel paese da parte di cittadini stranieri. Molti migranti irregolari, o sospettati di esserlo, e richiedenti asilo sono stati prelevati ai posti di blocco e nel corso d'irruzioni all'interno di abitazioni o sono stati denunciati alle autorità dai loro datori di lavoro. Migliaia sono rimasti trattenuti presso le



dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale all'ONU dell'8/5/2017, secondo cui la Corte penale ha l'intenzione di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia, in quanto sono pervenute da fonti diverse testimonianze di migranti sfruttati, schiavizzati, picchiati o molestati sessualmente².

- dell'ottimo percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano: il richiedente partecipa ad attività di volontariato nell'ambito educativo (attività con gli animatori di bambini e ragazzi in parrocchia) e dell'organizzazione di eventi, dimostrando correttezza, rispetto delle regole, disponibilità, capacità di accoglienza, voglia di lavorare e di rendersi utile, spirito di iniziativa ed attenzione ai bisogni degli altri, ma anche desiderio di relazionarsi con le persone del luogo (si vedano le 14 dichiarazioni di persone che hanno collaborato con il richiedente nelle varie attività cui ha partecipato e le fotografie prodotte), padroneggia la lingua italiana ed è stato assunto presso l'azienda agricola con contratto a tempo determinato, con disponibilità alla proroga da parte del datore di lavoro, che ne ha "apprezzato e verificato le qualità e capacità lavorative nel contesto agricolo, la disponibilità al lavoro, la capacità di relazione" (cfr. dichiarazione in atti)

Un percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Ghana.

Anche alla luce della sent. Cass. Civ. 4455/18 e della costante giurisprudenza successiva, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

5.3 Provvedimento da emettere. Come accennato sopra, il d.l. 113/18, conv. dalla l. 132/18 ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.

All'art. 1, comma 9, ha poi previsto che "Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8".

Deve osservarsi in merito che:

- parlando di "procedimenti in corso", la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione territoriale), quanto ai procedimenti amministrativi volti al rilascio del permesso da parte del

strutture del dipartimento per la lotta alla migrazione irregolare (Department for Combating Irregular Migration - Dcim), in stato di detenzione indefinita in attesa dell'espulsione. Sebbene queste strutture dipendessero ufficialmente dal ministero dell'Interno, erano spesso gestite dai gruppi armati che operavano al di fuori dell'effettivo controllo del Gna. In queste strutture erano tenuti in condizioni squallide e sottoposti a tortura e altri maltrattamenti da parte delle guardie, compresi pestaggi, sparatorie, sfruttamento e violenza sessuale".

² Cfr. <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=170509-otp-stat-lib>



Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato "per motivi umanitari", ma recante la dicitura "casi speciali" (e tuttavia, pur sempre "della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato");

- la norma menziona solo il provvedimento della Commissione territoriale e non quello del Giudice. Ciò può essere dovuto a dimenticanza, oppure -più probabilmente- ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008 (riguardante la decisione della Commissione) e non anche all'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 (poi abrogato dal d.l. 13/17) menzionava la protezione umanitaria³; ciononostante, nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte di Appello), qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6 T.U.Imm. Il Tribunale, infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della Commissione;

- l'art. 1, comma 9, come confermato dalla legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 9, cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

6. Spese di giudizio. Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Si provvede con separato decreto contestuale - ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
- Dichiarata la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente nato in GHANA il [redacted] e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 d.lgs. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o

³ L'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 prevedeva infatti che "Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria (...)". Non era menzionato il permesso per motivi umanitari.



subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 1.

- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 18/6/2019

Il Giudice estensore
(*Ottavio Colamartino*)

Il Presidente
(*Francesco Mazza Galanti*)



